Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 317.

Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 16.144.116,95 per provvedere alla restituzione ai Consorzi agrari provinciali di Bari, Brindisi e Taranto, delle somme da essi riscosse per maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di oliva di produzione 1943-44 e destinate, a norma dell'ordinanza del 9 gennaio 1944, n. 17, del Commissariato generale dell'alimentazione, al pagamento della corrispondente differenza di prezzo a favore dei conferenti

all'ammasso, le quali furono erroneamente versate dai Consorzi stessi alle locali Tesorerie statali in provincia, con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Di conseguenza i Consorzi predetti provvederanno al pagamento, ai conferenti all'ammasso della campagna 1943-44, della maggiorazione di prezzo cui hanno diritto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sul fondo autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dispone il rimborso a favore dei singoli Consorzi interessati, dell'ammontare a ciascuno spettante in base alle quietanze dei versamenti eseguiti nelle Tesorerie statali in provincia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 175. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1946, n. 318.

Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge 25 giugno 1940, n. 896;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il contributo di annue L. 25.000, concesso dalla legge 25 giugno 1945, n. 896, alla insigne Accademia di San Luca, stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è elevato a L. 500.000 per l'esercizio finanziario 1946-47 ed a L. 250.000 per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare sullo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, le occorrenti variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 319.

Aumento dell'assegno fisso annuo a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 218, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 2 aprile 1943, n. 373;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, in L. 1.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 173. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 320.

Estensione del campo di scelta del personale avventizio, specializzato in fitopatologia, da assumersi ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, contenente le relative norme di attuazione;

Ritenuta l'opportunità di estendere, nell'interesse del servizio fitopatologico, le possibilità di scelta del personale non di ruolo, laureato in scienze agrarie o in scienze naturali e specializzato in fitopatologia, di cui all'art. 34 del citato regio decreto, nonchè di dichiarare esplicitamente vincolativa la graduatoria dei titoli di specializzazione stabilita nel presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, è sostituito come segue:

« La specializzazione in fitopatologia, prevista nel precedente comma, è documentata dai titoli in appresso elencati con criteri di tassativa graduatoria:

1) conseguimento della libera docenza in patologia vegetale o in entomologia agraria;

2) frequenza, per almeno un anno, di borse di studio conseguite a norma dell'art. 9 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

3) esercizio, per almeno un anno, delle funzioni di assistente, anche volontario, presso una cattedra delle anzidette discipline in una Università;

4) tirocinio od ininterrotto servizio, per il periodo minimo di un anno, presso Stazioni sperimentali o Laboratori operanti nel campo della patologia vegetale o della entomologia agraria o presso gli Osservatori per le malattie delle piante;

5) in via eccezionale, e semprechè manchino aspiranti in possesso di uno dei titoli sopraindicati, può essere riconosciuta valida, ai fini della specializzazione, la presentazione della dissertazione di laurea su argomenti attinenti alle discipline in questione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 321.

Proroga delle modifiche apportate, per lo stato di guerra, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;

Visti il regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, ed il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, che apportano modifiche all'art. 81 di detto regolamento per i lavori del Genio militare;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le modifiche apportate, per la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dalla data della sua cessazione, dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, restano in vigore fino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 322.

Cambio di denominazione del comune di Cisterna di Littoria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Cisterna di Littoria, in provincia di Latina, in esecuzione della propria deliberazione n. 97 dell'11 ottobre 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Cisterna di Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Latina, in adunanza 31 luglio 1946, con la deliberazione n. 450;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Cisterna di Littoria, in provincia di Latina, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Cisterna di Latina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 323.

Cambio di denominazione del comune di San Michele del Quarto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di San Michele del Quarto, in provincia di Venezia, in esecuzione della propria deliberazione n. 44 dell'8 dicembre 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Quarto d'Altino »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Venezia, in adunanza 2 febbraio 1946, con la deliberazione n. 250;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di San Michele del Quarto, in provincia di Venezia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Quarto d'Altino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1946, n. 324.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario della Motorizzazione per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale viene soppresso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) ed istituito in sua vece l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di un funzionario di gruppo *A*, grado 5°, del ruolo amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il collocamento fuori ruolo sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il funzionario, collocato fuori ruolo, ai sensi dell'articolo precedente, non potrà ottenere la nomina al grado superiore durante la posizione di fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1946

DE NICOLA

FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 325.

Attribuzione della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale si chiede l'erezione in ente morale della « Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza », costituita con rogito del 18 dicembre 1945 per notar Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 dicembre 1945, vol. 78, n. 22396;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' attribuita la personalità giuridica alla « Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza », con sede in Roma, costituita con rogito del 18 novembre 1945 per notar Gaudiani, registrato

presso l'Ufficio atti pubblici di Roma, che assume la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza ».

E' approvato l'annesso statuto della Cassa predetta, composto di 22 articoli e firmato, d'ordine, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 165. — FRASCA

Statuto della Cassa di sovvenzioni fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza.

Art. 1.

La Cassa sovvenzioni costituita fra gli impiegati delle categorie di concetto, d'ordine e subalterni, degli uffici amministrativi e centrali dei Ministeri delle finanze e del tesoro, nonchè del personale delle predette categorie delle Intendenze di finanza, è eretta in ente morale ed assume la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza ».

La Cassa ha sede in Roma presso il palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Per acquistare la qualità di socio gli impiegati di cui al precedente articolo, devono farne domanda al presidente della Cassa, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, può, in via eccezionale, consentire la iscrizione all'Ente del funzionario di ragioneria che fa parte della segreteria della Cassa a norma del successivo art. 7.

Art. 3.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 50, e dalle quote mensili stabilite in L. 15 per gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* e *B;* 12 per gli impiegati di gruppo *C;* 10 per gli impiegati subalterni;

b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa;

c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati.

La misura della quota d'iscrizione e di quelle mensili potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La qualità di socio si perde:

a) per domanda dell'interessato o per morosità nel pagamento di almeno sei quote mensili;

b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa;

c) per passaggio ad altra Amministrazione statale.

Art. 5.

Con i fondi della Cassa si provvede:

1) a corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessino definitivamente dal servizio per qualsiasi causa, e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennità di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza è tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato;

2) ad integrare la indennità di buona uscita prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia.

In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto è previsto dai successivi articoli 14 e 15.

La misura delle sovvenzioni è stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni d'iscrizione alla Cassa stessa dell'impiegato, nonchè l'eventuale diritto o meno a pensione vitalizia.

Art. 6.

Per provvedere alle finalità di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue:

1) l'85 % è destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo;

2) il 10 % viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.

Il fondo di riserva non potrà superare la somma di L. 1.000.000;

3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonchè quelle casuali, il Consiglio di amministrazione può utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5 %.

Art. 7.

La Cassa è amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, costituito come appresso:

dal direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente;

da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, dal vice presidente;

da dieci consiglieri di cui:

uno di gruppo *A* (del ruolo centrale del personale amministrativo del Ministero delle finanze); uno di gruppo *A* (del ruolo centrale del personale amministrativo del Ministero del tesoro); due di gruppo *A* (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di

finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro); un funzionario in rappresentanza del Sindacato nazionale del Ministero delle finanze; un funzionario in rappresentanza del Sindacato nazionale del Ministero del tesoro.

Con lo stesso decreto i Ministri per le finanze e per il tesoro provvedono alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti:

uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze;

uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro;

uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

I membri del Consiglio, compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni.

Essi possono essere riconfermati.

Le predette cariche sociali sono gratuite.

La segreteria del Consiglio è formata da: un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze o del Tesorso con funzioni di segretario; un funzionario delle Ragionerie centrali presso uno dei predetti Ministeri con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti con mansioni di cassiere.

Il primo di essi funzionerà da segretario nelle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo.

Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica fino a che il Consiglio non ritenga di sostituirli.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza, oltrechè del presidente o del vice presidente, della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni relative alle spese di cui all'art. 6 (numero 3) del presente statuto, debbono essere approvate da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio, in essi compresi il presidente ed il vice presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre o quando il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, lo reputino necessario.

Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato qualora almeno 20 soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente.

Esso è chiamato:

1) ad assicurarsi della regolarità delle entrate della Cassa;

2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 5;

3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3 dell'art. 6;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i rendiconti della gestione.

Art. 10.

I revisori rivedono i conti, sorvegliano la consistenza della cassa ed il maneggio delle somme, controllano la tenuta dei libri in consegna alla segreteria dell'Ente e la regolarità dei documenti giustificativi, stendendo, a fine di ogni anno, la relazione sul bilancio relativo.

Art. 11.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Esso, nel caso di urgenza riconosciuta, può subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Art. 13.

L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione nel ruolo di appartenenza, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso.

Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina di ruolo ma utili agli effetti di pensione e l'anno iniziato s'intende compiuto.

Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto alla sovvenzione sorge al momento della morte e spetta nell'ordine seguente:

a) alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passato in giudicato;

b) ai figli, anche maggiorenni, legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o per decreto del Capo dello Stato antecedente alla morte del genitore, ed ai figli adottivi; i figli conviventi e a carico dei genitori hanno la precedenza sugli altri;

c) ai figli naturali riconosciuti anche maggiorenni;

d) al padre, se i genitori sono entrambi viventi; o al genitore superstite se uno è morto.

Se i genitori sono legalmente separati per colpa del padre o di entrambi la sovvenzione si divide fra di loro in parti uguali;

e) ai fratelli o alle sorelle nubili o vedove quando siano nullatenenti.

Fra gli aventi diritto di ciascuna categoria la sovvenzione si divide in parti uguali.

Ai figli ed ai fratelli minorenni sono rispettivamente equiparati, a tutti gli effetti, i figli ed i fratelli maggiorenni che siano nullatenenti e permanentemente inabili al lavoro, nonchè le figlie e le sorelle maggiorenni nubili o vedove che siano solo nullatenenti.

Art. 15.

La sovvenzione stabilita dal Consiglio di amministrazione conformemente all'art. 5, è corrisposta in misura uguale nei seguenti casi:

a) all'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio quando sia ammogliato, con o senza prole, o vedovo senza figli avente a carico i genitori o fratelli minori o sorelle nubili o vedove;

b) alla vedova, con figli minorenni, dell'iscritto morto in servizio;

c) ai figli minorenni dell'iscritto morto in servizio.

La sovvenzione invece si riduce alla metà della precedente per:

d) l'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio quando sia celibe o vedovo senza figli e non avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove;

e) la vedova dell'iscritto morto in servizio senza figli o con soli figli maggiorenni.

Per i figli maggiorenni non aventi diritto per la morte del loro genitore a pensione o indennità a carico del bilancio dello Stato, è dovuta una sovvenzione ridotta, rispetto alle precedenti, che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per i superstiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo precedente, è dovuta una sovvenzione uguale ai tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

Art. 16.

Agli iscritti passati ad altro impiego dello Stato che siano riammessi nei ruoli delle categorie di cui all'art. 1 del presente statuto, la sovvenzione già corrisposta sarà portata in detrazione a quella che sarà successivamente liquidata all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 17.

La sovvenzione è corrisposta su regolare domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti, da presentarsi entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal decesso, diretta al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Quando la sovvenzione sia richiesta dall'iscritto, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a carico di lui.

Quando la sovvenzione sia richiesta dai superstiti dell'iscritto, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratti del coniuge con figli o dei soli figli: lo stato di famiglia o un atto di notorietà redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto alla Cassa e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratti del coniuge senza figli: l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione, come al numero precedente;

3) se si tratti di figli adottivi: copia autentica dell'atto di adozione;

4) se si tratti di altri superstiti:

a) per i figli naturali riconosciuti: la prova del riconoscimento ed un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che essi siano i soli aventi diritto;

b) per i genitori: atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti, oltre al vincolo di parentela con l'iscritto deceduto, che non sia intervenuta fra di essi sentenza di separazione passata in giudicato, oppure se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa;

c) per i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nullatenenti, i fratelli minorenni nullatenenti e le sorelle nubili o vedove nullatenenti: un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessaria, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

Art. 18.

Il fondo di riserva di cui all'art. 6 n. 2) è versato alla Cassa depositi e prestiti che provvederà all'impiego fruttifero del fondo stesso in conformità delle decisioni che avrà adottato il Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Gli iscritti possono beneficiare della sovvenzione, dopo un anno dalla data di iscrizione alla Cassa.

Le sovvenzioni non sono cedibili.

Art. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare. Non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nei rispettivi bollettini ufficiali del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 21.

Per quanto altro occorra per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa provvede il Consiglio di amministrazione con apposite norme.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi della Cassa.

Art. 22.

Lo scioglimento della Cassa e la destinazione dei fondi, come l'eventuale ripartizione di essi, nonchè qualsiasi modifica al presente statuto riguardante le finalità dell'Ente, debbono essere deliberati dagli iscritti anche per *referendum* con maggioranza assoluta di essi, previo parere favorevole dei Ministri per le finanze e per il tesoro e dei Comitati centrali dei sindacati dei dipendenti di ruolo centrale dei due Ministeri e delle Intendenze.

Visto, d'ordine del Capo Provvisorio dello Stato

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Nomina della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, relativo all'approvazione dello statuto della Regione siciliana;

Vista la designazione dell'Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

La Commissione paritetica prevista dall'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione siciliana e le norme per l'attuazione dello statuto della Regione anzidetta, è così composta:

on. avv. Giovanni Guarino Amella e prefetto dott. Giuseppe Li Voti segretario generale dell'Alto Commissariato per lo Sicilia, nominati dall'Alto Commissariato per la Sicilia:

dott. Vincenzo Uccellatore, consigliere di Stato e dott. Vincenzo Marcolini ispettore generale del Ministero del tesoro, nominati dal Governo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 295. — FERRARI

(3771)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Santa Maria », di stazza lorda tonn. 23,82, iscritto al n. 1135 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 19 luglio 1943;

Rimorchiatore « Rina Santa », di stazza lorda tonn. 13,78, iscritto al n. 15 del registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova: dalle ore 8 del 16 maggio 1943;

Bragozzo « Ubaldo A. », di stazza lorda tonn. 13,88, iscritto al n. 1374 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 16 del 16 marzo 1943;

Motoscafo « Dodo Secondo », di stazza lorda tonnellate 1 ½, iscritto al n. 162 del registro galleggianti del Circondario marittimo di Curzola: dalle ore 19 del 4 luglio 1943;

Motopesca « Mare Nostrum », di stazza lorda tonnellate 9,13, iscritta al n. 879 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 17 del 2 agosto 1943;

Motopesca « Narina », di stazza lorda tonn. 21,81, iscritta al n. 1268 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 30 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 257.

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Del Bianco dott. Domenico, Dudetti Albino, Casoli Mario, in rappresentanza degli industriali;

Menchini Bruno, Zambonati rag. Luigi, De Filippo Sergio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3799) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Tavoletti per. ed. Francesco, Rosei ing. Tommaso, Chiesa dott. Giovanni, Di Re Emilio, Di Francia dott. Bernardo, in rappresentanza degli industriali;

Torelli Mario, Micucci Giulio, Speca Gino, Antinori Emilio, Citeroni Silvio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1946.

Indennità ai membri delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere, tra coltivatori e concessionari, nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del regio decreto 25 gennaio 1940, numero 107, che fissa le indennità spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco nella valutazione delle partite che vengono consegnate allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542, che reca alcune modificazioni all'art. 9 del citato regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione delle indennità attuali per le controversie che potessero sorgere per le partite di tabacco della campagna 1946;

Decreta:

A ciascuno dei membri delle Commissioni arbitrali di cui alle premesse spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, a partire dai prodotti della campagna 1946, la indennità di L. 20 (venti) con un minimo di L. 100 (cento) ed un massimo di L. 600 (seicento) per ogni decisione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 342. — EMANUELE

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1946, con il quale il dott. Federico Villa venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che il predetto dott. Federico Villa ha dichiarato di non accettare la carica suaccennata e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il geom. Maurizio Manera fu Agostino è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 29 maggio 1946, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), è nominato sequestratario il sig. Pedrotti Bruno;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto signor Pedrotti Bruno con altra persona nell'incarico di se-

sequestratario della suindicata azienda, giusta proposta della Prefettura di Sondrio;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), il dott. Lavizzarri Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

(3661) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

(3662) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, corso Oporto n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il sig. Barattini Glauco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1946

(3786) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Bologna: Castel D'Aiano (capoluogo); Castel Del Rio (capoluogo e frazioni Belvedere, Valsalva, Osta, Montefune, San Miniato e Valmaggiore);

Provincia di Forlì: Montescudo (capoluogo);

Provincia di Frosinone: Cassino (piano parziale limitatamente alla frazione Sant'Angelo in Theodice oltre al capoluogo già incluso nel primo elenco approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945); Sant'Andrea; San Giorgio al Liri; Vallemaio; Vallerotonda;

Provincia di Parma: Parma (piano parziale limitatamente alle seguenti zone del capoluogo: *a*) centro urbano delimitato dal torrente Parma, rilevato ferroviario, via Trieste, viale Mentana, viale Umberto I sino al ponte omonimo; *b*) parte dell'oltre torrente delimitata dal rilevato ferroviario, torrente Parma sino al ponte di Mezzo, via Massimo d'Azeglio, viale Piacenza e canale Colatore del giardino; *c*) zona compresa tra il rilevato ferroviario, il torrente Parma, via Cagliari, via Venezia e la ferrovia Brescia-Suzzara);

Provincia di Rovigo: Lusia (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

(3773) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3541	28-8-1946	10058 Gab.	Bolzano	Penazzi Pietro di Giuseppe	6- 6-1889 - San Martino in Badia	Planatscher	Moling Elisabetta fu Ignazio, moglie; Maria, Paolo, Clara e Paola, figli
3542	Id.	9776 Gab.	Id.	Cobleri Vincenzo di Giovanni	27- 4-1885 - Senales	Kobler	Weiss Alberta di Francesco, moglie; Carlo, Francesco, Guglielmo e Marianna, figli
3543	Id.	6116 Gab.	Id.	Silva Leo di Pietro	27- 5-1912 - Caldaro	Solva	—
3544	Id.	7327 Gab.	Id.	Bertoldi Vincenzo fu Felice	24- 1-1898 - Appiano	Perktold	Scherer Maddalena di Luigi, moglie; Sigisfredo, Rodolfo, Carlo, Giovanni, Maria, Giuseppe, Antonio, Corrado e Maddalena, figli
3545	Id.	7752 Gab.	Id.	Tisotti Giacomo di Giuseppe	14- 1-1907 - Transacqua	Tisot	Braito Luigia di Raffaele, moglie; Olga, Alfredo, Enzo, Maria Luigia e Giuseppe Bruno, figli
3546	Id.	8147 Gab.	Id.	Olivieri Caterina nata Zanoni fu Carolina	9- 5-1889 - Merano	Niederwieser	—
3547	Id.	9521 Gab.	Id.	Cavalcabò Valentino fu Valentino (defunto)	24-10-1881 - Cornedo	Ochsenreiter	Cavalcabò Giuseppina nata Zelger fu Michele, moglie; Giuseppe, Valentino, Filomena, Giacomo, Giuseppina, Anna, Maria Adolfina, Rosina, Giovanna e Francesca figli
3548	Id.	7121 Gab.	Id.	Sommi Giuseppe fu Luigi	28-5-1897 - Sesto	Summerer	Villgrater Maria di Giovanni, moglie; Luigi, Giuseppe, Sebastiano e Margherita, figli
3549	Id.	7750 Gab.	Id.	Nidebarco Francesco fu Enrico	18- 4-1889 - Terlano	Niederbacher	Linter Maria fu Giuseppe, moglie
3550	Id.	7120 Gab.	Id.	Da Ponte Giuseppe fu Gaspare	9- 6-1897 - Sesto	Brugger	Waidacher Regina di Giuseppe, moglie
3551	Id.	7119 Gab.	Id.	Anche Francesco fu Rodolfo	13- 8-1870 - Bolzano	Hanke	Schuster Maria di Giorgio, moglie
3552	Id.	10950 Gab.	Id.	Dallariva Pietro fu Pietro (defunto)	24-11-1904 Nova Ponente	Bamhackl	Dallariva Teresa nata Herbst fu Giuseppe, moglie, Luigi e Antonio, figli
3553	27-8-1946	7375 Gab.	Id.	Merani Rosa nata Sparber fu Giovanni	2- 5-1888 - Bolzano	Meran	Zita, Rodolfo, Clara, Anna e Rosa, figli
3554	28-8-1946	[illegible]66 Gab.	Id.	Ferrari Elisabetta fu Giorgio	10- 3-1910 Tires	Schroffenegger	Emilio e Federico, figli
3555	Id.	10963 Gab.	Id.	Mezzo Maria di Teresa	29- 4-1903 Varna	Mitterer	Luigia, figlia
3556	Id.	6863 Gab.	Id.	Florio Ferdinando fu Antonio	15-10-1883 - Badia	Flöss	—
3557	Id.	7558 Gab.	Id.	Pescolli Giovanni Battista fu Giovanni Battista	27- 2-1880 San Martino in Badia	Pescoller	Dejaco Elena fu Giuseppe, moglie
3558	Id.	9302 Gab.	Id.	Finco Giovanni di Giovanni	25- 3-1904 - Villandro	Fink	Kammerer Anna di Luigi, moglie; Alberto e Riccardo, figli
3559	Id.	4661 Gab.	Id.	Bellini Simone fu Simone	22- 1-1908 - Renon	Vigl	Anna, Giuseppe, Luigi, Antonio e Giovanni, fratelli
3560	Id.	10959 Gab.	Id.	Larice Crescenzia fu Pietro	23- 5-1890 - Scaleres	Larcher	—
3561	Id.	10969 Gab.	Id.	Ranieri Sofia fu Giuseppe	14- 1-1914 Val di Vizze	Rainer	Giuseppe, figlio
3562	Id.	7182 Gab.	Id.	Framonti Orsola nata Kircher fu Michele	11-12-1868 - Sesto	Innerkofler	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bronte (Catania), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3624)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civo (Sondrio), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3625)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3626)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Signa (Firenze), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(3627)

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Palermo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3549 del 13 agosto 1946; importo del mutuo: L. 50.000.000.

(3776)

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Catania, è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4684 del 6 settembre 1946; importo del mutuo: L. 40.000.000.

(3655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3774)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1946, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il comm. Pasquale Gargiulo.

(3775)

Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa Imprese Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, si prorogano al 30 novembre 1946 i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della società cooperativa Imprese Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

(3836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1946 - N. 237

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,15
Id. 3,50 % 1902	83,15
Id. 3 % lordo	69,80
Id. 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	79,825
Id. 5 % 1936	91,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % convertiti 1951	96,725

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	169606	7.640,50	Frank Carlo fu Giacomo, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller Anna fu *Augusto*, vedova di Frank Giacomo.	Come contro, con usufrutto a Billwiller Anna fu *Cristian Augusto*, ved. di Frank Giacomo.
Id.	4452	210 —	Barbieri *Teresa* fu Antonio, vedova di Garbarino Antonio, dom. a Montebruno (Genova).	Barbieri *Maria Teresa detta Teresa* fu Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	764394	143,50	Migone Maria fu Tommaso, moglie di Frisaldi Aurelio, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina* fu *Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Erminio *Maria Serafina* fu *Gio. Batta Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.
Id.	764397	143,50	Migone Luigina fu Tommaso, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio Serafina, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764396	143.50	Migone Pierina fu Tommaso, moglie di Salomone Tommaso, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764395	143,30	Migone Marcella fu Tommaso, moglie di Mariano Claudio, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	773717	252 —	Cavanna *Delfina* di Luigi, moglie di Olivetti Giuseppe, dom. a Cavour (Torino), con vincolo dotale.	Cavanna *Maria Delfina* di Luigi, ecc. come contro.
Id.	555673	70 —	Repetti *Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).	Repetti *Mario Matteo Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).
Id.	561060	70 —	Ferrari *Marina* di Paolo, moglie di Repetti *Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).	Ferrari *Maria Marina*, moglie di Repetti *Mario Matteo Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).
Id.	745303	105 —	*Delande* Maria fu Gioacchino, vedova di Sardi G. Battista, e Sardi Francesco e Giovanni-Maria fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre *Delande* Maria ved. Sardi, eredi indivisi di Sardi Giovanni Battista, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	*Delaude* Maria ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre *Delaude* Maria, ecc., come contro.
Id.	851915	1.015 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, moglie di Valfrè di Bonzo Ernesto, dom. a Torino, con usufrutto a Cristin *Sofia Paola* fu Vincenzo.	Come contro, con usufrutto a Cristin *Paola-Sofia* fu Vincenzo.
Id.	851914	1.015 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, moglie di Beria Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	759332	350 —	Perrot *Serafina* fu *Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.	Perrot *Maria Serafina* fu *Giovanni Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.
Id.	777282	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777283	175 —	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	487872	91 —	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Alfio* fu Giulio, minorenni, sotto la patria potestà della madre Maruzzi Enrichetta fu Alfonso, dom. a Cuneo, con usufrutto a Moruzzi Enrichetta fu Alfonso ved. Della Pietà.	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Giovanni, Luigia, Maria, Valentino, Ferruccio, Alfio* fu Giulio, ecc., come contro.
Id.	801791	770 —	Lanza Maria fu Beniamino, moglie di Persico Pietro, dom. a Bergamo, con usufrutto a Brugali *Maria* fu Luigi, vedova di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, *moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, dom. in Napoli.
Red. 3,50 % (1934)	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	177919	367,50	Morteo *Letizia* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo, dom. a Torino	Morteo *Maria Letizia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	18150	14 —	Strozzi Angela fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Mariani *Enrichetta di Paolo*, vedova di Strozzi Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mariani *Antonia Enrichetta di Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	18153	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149957	112 —	Menna *Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Sena Michele, dom. a San Vitaliano (Caserta), con vincolo dotale	Menna *Maria Aurora Raffaela*, ecc., come contro.
Id.	263457	220,50	Rapa *Mileno* fu Ernesto, minore, sotto la tutela di Rapa Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Albenga (Savona).	Rapa *Gio. Batta-Mileno* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	494120	255,50	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, dom. ad Albenga (Savona).	Rapa Gio. Batta Mileno fu Ernesto, *minore sotto la tutela di Rapa Giuseppe*, dom. in Albenga (Savona).
Id.	388705	353,50	Carnevali Carla fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Tapparone Canefri Lidia, dom. a Torino, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Bartolomeo*.	Come contro, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Francesco*.
Id.	62173	31,50	Molo Giuditta di *Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con usufrutto a Molo *Arturo* fu Giulio e Moretti Cleonice fu Procolo.	Molo Giuditta di *Carlo Arturo*, ecc., come contro, con usufrutto a Molo *Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	58813	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58812	350 —	Molo Giuditta *di Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Molo Giuditta *fu Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	62172	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	13815	1.250 —	Garau *Piero* di Federico Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Garau *Pietro* ecc., come contro.
Id.	13816	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13817	2.260 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135802	380 —	Franchi Carlo fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	135803	380 —	Franchi Francesco fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.
Id.	45791	650 —	Beltrami Emma di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mede (Pavia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Caterina* fu Carlo, dom a Mede (Pavia).	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Maria Teresa Caterina*, ecc., come contro.
Id.	172813	11.220 —	Accorsi Loredana fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma	Come contro, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodema*, ecc., come contro.
Id.	179994	3.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172814	3.730 —	Accorsi Loredana, ecc., come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved Accorsi, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodema* ved. Accorsi.
Id.	179995	1.115 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136430	85 —	Bisicchia *Maria Gabriella* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia, con usufrutto a favore di Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia.	Bisicchia *Maria-Carolina*, ecc., come contro.
Id.	136431	85 —	Bisicchia *Gabriella*, ecc., come sopra	Bisicchia *Gabriella Liboria*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1944) Serie C	269	Capitale 500 —	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Ruggiero Pasquale*, minori, sotto la tutela di Tabanelli Alessandro, con usufrutto a Pirani Anita fu Oreste ved. Luzi.	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come contro.
Id. Serie G	233	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	232	17.000 —	Luzi Iolanda fu *Ruggiero-Pasquale*, ecc., come sopra	Luzi Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come sopra
B. T. Nov. 5 % (1944)	53	100.000 —	Giambruni Vittorio fu *Francesco*, minore, sotto la tutela di Raffo Vittorio Achille, dom. a Chiavari (Genova).	Giambruni Vittorio fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	54	79.800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2773)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.